

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

13 luglio 2001

FINALE
A5-0280/2001

RELAZIONE

concernente la relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo (2000)
(C5-0302/2001 – 2001/2043(COS))

Commissione per le petizioni

Relatore: Herbert Bösch

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE.....	5
MOTIVAZIONE.....	8
ALLEGATI:	
I. Suddivisione delle denunce corredate di osservazione critica.....	14
II. Suddivisione per direzione generale delle denunce contro la Commissione europea.....	15
III. Diritto di petizione: scambi di lettere tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee .	16

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 2 luglio 2001 il Mediatore europeo, sig. Jacob Söderman, ha trasmesso al Parlamento la sua relazione annuale conformemente all'articolo 195, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 3, paragrafo 8 della decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

Nella seduta del 5 luglio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale relazione alla commissione per le petizioni per l'esame di merito (C5-0302/2001).

Nella riunione del 5-6 marzo 2001 la commissione per le petizioni aveva nominato relatore Herbert Bösch.

Nella riunione del 10-11 aprile 2001 della commissione per le petizioni il Mediatore europeo ha illustrato la sua relazione alla commissione.

Nelle riunioni del 29 maggio, 18 giugno e 9-10 luglio 2001 la commissione per le petizioni ha esaminato la relazione annuale del Mediatore europeo e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Roy Perry (vicepresidente), Proinsas De Rossa (vicepresidente), Herbert Bösch (relatore), Richard A. Balfe, Felipe Camisón Asensio, Jonathan Evans, Janelly Fourtou, Vasco Graça Moura, Margot Keßler, Ioannis Marinos, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Astrid Thors, Christian Ulrik von Boetticher, Eurig Wyn e Sabine Zissener.

La relazione è stata depositata il 13 luglio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo concernente la relazione annuale per il 2000 del Mediatore europeo (C5-0302/2001 – 2001/2043(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale per il 2000 del Mediatore europeo (C5-0302/2001),
 - visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 21 e 195,
 - visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e in particolare l'articolo 20,
 - visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 107,
 - vista la sua risoluzione del 17 novembre 1993, in particolare la sezione concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore¹,
 - vista la sua risoluzione del 9 marzo 1994 concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore segnatamente l'articolo 3, paragrafo 8²,
 - vista la sua risoluzione del 14 luglio 1995 sul ruolo del Mediatore europeo³,
 - vista la sua risoluzione del 6 luglio 2000 concernente la relazione annuale del Mediatore europeo relativa al 1999⁴,
 - vista la sua risoluzione del 6 luglio 2000 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1999-2000⁵,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A5-0280/2001),
- A. considerando che, la Carta dei diritti fondamentali stabilisce al Capo V, Cittadinanza, all'articolo 43 (Mediatore) che: "Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al Mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle

¹ GU C 329 del 6.12.1993, pag. 132.

² GU L 113 del 4.5.94, pag. 15.

³ GU C 249 del 25.9.95, pag. 200.

⁴ GU C 121 del 24.4.2001, pag. 468.

⁵ GU C 121 del 24.4.2001, pag. 465.

istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali",

- B. considerando che la missione più importante del Mediatore consiste nel tutelare i diritti dei cittadini e delle cittadine dell'Unione europea contro comportamenti amministrativi scorretti delle autorità comunitarie,
- C. considerando che la stretta collaborazione tra il Mediatore, il Parlamento europeo e la sua commissione competente per le petizioni ha dato buoni risultati, sia per quanto riguarda la trasmissione di denunce che sul piano giuridico sono da valutarsi come petizioni, sia in ordine alla presentazione di relazioni speciali, in particolare la relazione speciale sul "codice di buona prassi amministrativa nelle varie istituzioni e organismi comunitari" (C5-0438/2000),
- D. considerando che nell'interesse dei cittadini dell'Unione le relazioni speciali del Mediatore sono essenziali e di grande valore per l'attività legislativa del Parlamento,
- E. considerando che la politica di informazione degli organi comunitari a favore dei cittadini e delle cittadine dell'Unione europea per quanto riguarda le petizioni presentate al Parlamento europeo (competenza generale) e le denunce presentate al Mediatore europeo (competenza speciale per comportamenti amministrativi scorretti) va migliorata,
- F. considerando che il Mediatore deve garantire, proprio nei casi di cattiva amministrazione, che danno adito alle indagini del Mediatore e si concludono con un'osservazione critica, che l'amministrazione oggetto della censura dia altresì seguito alle sue osservazioni critiche entro un termine adeguato,
 - 1. approva la relazione annuale 2000 presentata dal Mediatore, che contiene un riepilogo ricco d'informazioni dei casi dei quali il Mediatore si è occupato o che ha avviato sulla base di una iniziativa propria;
 - 2. ritiene opportuno, nell'interesse dell'accessibilità a questa relazione ricca di materiale, che venga pubblicato un resoconto destinato al grande pubblico, poiché è assodato che i cittadini richiedono assai spesso la relazione anche sul sito Web;
 - 3. ritiene necessario migliorare la politica di informazione degli organi comunitari per quanto riguarda il diritto di petizione dei cittadini presso il Parlamento europeo (cfr. articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e le denunce presso il Mediatore (cfr. articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);
 - 4. ritiene necessario adoperarsi affinché la Carta dei diritti fondamentali sia inserita nel trattato, allo scopo di migliorare il diritto dei cittadini europei di presentare petizioni al Parlamento europeo e denunce al Mediatore europeo;
 - 5. condivide il parere del Mediatore di rafforzare ulteriormente la cooperazione tecnica con la commissione per le petizioni del Parlamento europeo, cui incombe la tutela generale dei diritti dei cittadini sanciti nell'ordinamento giuridico comunitario, eventualmente mediante un contributo attivo del Mediatore nei casi in cui siano coinvolti istituzioni e organi della

Comunità;

6. sottolinea che le relazioni speciali del Mediatore, sempre preparate con cura, promuovono e agevolano l'attività legislativa del Parlamento, come ad esempio la relazione speciale sulle procedure di selezione dei funzionari dell'Unione europea (C5-0082/2000)¹ oppure la relazione speciale sulla buona prassi amministrativa (C5-0438/2000);
7. ritiene che il Mediatore, nell'esame dei casi di cattiva amministrazione, dovrebbe applicare i principi stabiliti dal Codice di buona prassi amministrativa, in modo da dare attuazione al diritto dei cittadini ad una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
8. constata che la maggior parte delle indagini del Mediatore sono svolte nei confronti della Commissione europea, fermo restando tuttavia che il numero di denunce è obiettivamente esiguo se si considera che la Commissione europea rappresenta l'organo amministrativo dell'Unione, che assiste sul piano amministrativo tutte le politiche comunitarie;
9. sottolinea la necessità, proprio a causa del basso numero di denunce che il Mediatore conclude con un'osservazione critica, di garantire che le competenti autorità comunitarie provvedano a sanare entro un termine adeguato il caso di cattiva amministrazione oggetto della censura;
10. invita il Mediatore ad abbreviare ulteriormente la durata dell'esame delle denunce, proseguendo la tendenza positiva degli anni scorsi;
11. chiede al Mediatore di cooperare con il Parlamento in vista dell'accordo interistituzionale di nuova elaborazione con la Commissione europea e con il Consiglio per il trattamento delle petizioni e delle denunce;
12. accoglierebbe con favore la presentazione di una relazione speciale del Mediatore europeo concernente il carattere riservato di documenti che si trovano in possesso di autorità comunitarie, tenendo conto della procedura dell'Allegato VII del Regolamento del Parlamento europeo "Procedura da applicare per l'esame dei documenti confidenziali trasmessi al Parlamento europeo";
13. incoraggia il Mediatore a intervenire affinché i paesi che desiderano aderire all'Unione europea istituiscano l'ufficio del Mediatore per reprimere casi di cattiva amministrazione;
14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Mediatore europeo e a tutte le istituzioni e organismi dell'Unione europea, ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri, nonché ai difensori civici nazionali o agli organi corrispondenti degli Stati membri.

¹ GU C 371 del 22.12.1999, pag. 12.

MOTIVAZIONE

I. Commento generale

La relazione generale 2000 costituisce un'interessante raccolta e compendio dei casi trattati dal Mediatore europeo.

E' in particolare apprezzabile che il Mediatore applichi alla propria amministrazione il principio della trasparenza e all'Allegato 7 della sua relazione annuale riporti i nomi dei suoi collaboratori specificandone i rispettivi numeri di telefono e le funzioni da essi svolte (cfr. pag. 263 della versione italiana). Questo tipo di trasparenza amministrativa, evidenziata anche dalla foto dei collaboratori di Strasburgo e Bruxelles, è raccomandabile per le relazioni annuali di altre istituzioni e organismi comunitari.

II. Osservazioni particolari:

1. La relazione, la cui versione italiana conta 268 pagine, se fosse meno voluminosa ne guadagnerebbe in incisività. Essa contiene a volte delle ripetizioni; si veda per esempio la relazione sulla denuncia 398/97 (cfr. pag. 184 segg. della versione italiana).

Proprio perché la relazione del Mediatore viene spesso consultata sul relativo sito Web, essa dovrebbe essere redatta in un linguaggio per quanto possibile semplice e comprensibile e se ne dovrebbe poter scaricare una sintesi efficace per il pubblico dal sito web del Mediatore.

2. Nella rubrica "Decisioni a seguito di un'indagine" si può leggere a pagina 215 del testo italiano la frase seguente:

"La Commissione deve comunicare al denunciante i nomi dei delegati della Confédération des brasseurs du marché commun che hanno partecipato ad una riunione organizzata dalla Commissione l'11 ottobre 1996 nonché i nomi delle società e delle persone che rientrano nelle 14 categorie indicate nella richiesta originale d'accesso ai documenti presentata dal denunciante, le quali hanno rilasciato dichiarazioni alla Commissione nel caso P/93/4490/UK.

Tale frase è difficilmente comprensibile persino per i deputati del Parlamento europeo, cui il Mediatore ha chiesto in questa occasione di "esaminare l'opportunità di adottare tale raccomandazione quale risoluzione".

3. La necessità di una migliore e più efficiente politica d'informazione di tutti gli organi comunitari per quanto riguarda il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e il diritto di presentare denunce al Mediatore appare evidente dalla sproporzione tra le denunce pervenute al Mediatore europeo e quelle dichiarate ricevibili. Solo "il 28%

delle denunce esaminate rientrava nel mandato del Mediatore" (cfr. pag. 22). Migliorare l'informazione dei cittadini dell'Unione in materia è necessario proprio perché al Capo V della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sono sanciti il diritto di petizione al Parlamento europeo (articolo 44) e il diritto di denuncia al Mediatore (articolo 43).

4. E' apprezzabile il tipo di cooperazione tra il Mediatore e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo. E' ad esempio prassi regolare che il Mediatore trasmetta per attribuzione alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo le denunce che non reputa ricevibili. Inoltre le relazioni speciali del Mediatore sono particolarmente utili all'attività legislativa del Parlamento. Come mette in evidenza la relazione Perry sul Codice di buona condotta amministrativa (A5-0245/2001), il Parlamento ha nel frattempo imparato quale procedura seguire per trattare queste relazioni speciali nel rispetto del suo regolamento e con la consultazione delle commissioni competenti.
5. Non stupisce che la maggior parte delle indagini del Mediatore abbiano per oggetto la Commissione europea, poiché si tratta dell'organo amministrativo dell'Unione europea che segue sul piano amministrativo tutte le politiche comunitarie. Il numero complessivo di indagini ammonta a 185. L'Allegato I riporta la suddivisione delle indagini per Direzione Generale (situazione al 17 maggio 2001). E' sorprendente che nel settore dell'agricoltura si siano avute solo tre indagini, benché a tale settore politico corrisponda la voce di spesa più elevata del bilancio CE, pari a circa il 45%. Se ne può dedurre che o il settore agricolo è particolarmente ben amministrato o che la cooperazione tra la Direzione Generale agricoltura e i beneficiari della politica agricola procede senza difficoltà.
6. Il numero delle denunce chiuse nel 2000 con una osservazione critica nei confronti della Commissione europea è stato di 21 (cfr. Allegato II, situazione al 18 maggio 2001), mentre se ne sono avute 7 nei confronti del Parlamento europeo e 1 nei confronti del Consiglio dei ministri europeo, della Corte di giustizia europea e dell'Agenzia europea dell'ambiente. Da queste cifre si desume che la qualità dell'azione amministrativa delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea è migliore della sua fama.

Nella relazione del Mediatore vanno sottolineati alcuni casi particolarmente significativi:

Casi conclusi con un'osservazione critica del Mediatore

a) Inammissibilità a svolgere un lavoro per studenti presso la Commissione

Nel luglio 199 il sig. L. ha sporto denuncia al Mediatore europeo a nome della figlia. Il caso di cattiva amministrazione riguardava il fatto che solo i figli dei funzionari della Commissione potessero svolgere un lavoro per studenti durante le vacanze estive presso la Commissione, mentre il denunciante era funzionario del Parlamento. Inoltre egli non aveva ricevuto alcuna

risposta alla lettera da lui inviata alla DG IX.

Nel parere della Commissione si faceva presente che una modifica di tale disposizione sarebbe stata contraria al principio della proporzionalità e dell'efficienza dei costi, che l'accesso limitato riduceva sia i costi che gli oneri amministrativi.

In conseguenza dell'intervento del Mediatore la Commissione ha deciso con decorrenza immediata di non assumere più tirocinanti durante le vacanze, bensì di far intervenire a tal fine tra agenzie specializzate, cui la Commissione comunica il profilo del personale ausiliario da essa richiesto e alle quali gli studenti possono inoltrare le proprie candidature che al momento opportuno vengono sottoposte alla Commissione. In tal modo tutti gli studenti candidati vengono ora trattati su piano di parità.

b) Progetti di raccomandazione del Mediatore europeo

Impiego illegale di personale esterno

Il denunciante aveva presentato domanda di lavoro presso la Commissione. Gli era stato comunicato che per motivi inerenti alla legislazione sul bilancio sarebbe stato pagato da una società privata che aveva stipulato un contratto con la Commissione e che la durata del contratto sarebbe stata provvisoriamente limitata alla fine dell'anno in corso. I suoi compiti sarebbero stati tuttavia determinati dalla Commissione.

Il denunciante riteneva che il suo rapporto di lavoro dovesse essere considerato illegale già a partire dal novembre 1994. Il suo regime d'impiego era stato scelto dalla Commissione per evitare l'applicazione dello statuto di funzionario. I compiti da lui eseguiti avrebbero dovuto essere svolti da personale della Commissione. Inoltre, le prove disponibili indicavano che, come sostenuto dalla Commissione, il regime d'impiego del denunciante non era *extra muros*. La Commissione sembrava avere compiuto passi per occultare la presenza di personale esterno nei suoi locali.

La Commissione ha fatto presente che il denunciante aveva stipulato numerosi contratti a tempo determinato con società esterne alla Commissione al fine di fornire "assistenza tecnica supplementare specifica". Il denunciante non era stato quindi assunto dalla Commissione.

Il Mediatore ha rivolto con successo un progetto di raccomandazione alla Commissione in cui le chiedeva di fornire al denunciante una lettera di referenze per il periodo di tempo durante il quale egli ha avuto prestato servizio per l'istituzione e al tempo stesso di compiere i passi necessari per porre rimedio all'illegalità del regime d'impiego del denunciante.

c) Relazioni speciali del Mediatore

Trasparenza nelle procedure di assunzione dell'UE

Nel 1997 il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa relativa alla segretezza inerente ai documenti concorsuali nel quadro delle procedure di assunzione della Commissione. La Commissione ha accondisceso alle prime due richieste, vale a dire di

consentire ai candidati di portare con sé il testo dei quesiti allorché lasciano l'aula in cui hanno sostenuto l'esame, e di comunicare ai partecipanti i criteri di valutazione. Alla terza proposta del Mediatore, cioè di rendere noti ai candidati i nomi dei membri delle commissioni giudicatrici, la Commissione ha reagito positivamente seppure con un certo ritardo. Essa ha tuttavia respinto l'ultima proposta, cioè di concedere ai candidati l'accesso ai loro elaborati corretti.

In questo contesto, il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo il 18 ottobre 1999. Il 12 ottobre 2000 la commissione per le petizioni ha approvato la relazione di Herbert Bösch, con la quale approvava la relazione speciale del Mediatore (doc. A5-0280/2000). Il 17 novembre 2000 il Parlamento ha approvato la risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore¹. La Commissione si è quindi dichiarata disposta nelle sue successive procedure d'assunzione a concedere ai candidati l'accesso/la visione degli elaborati d'esame corretti.

L'esito del caso in esame ha segnato un passo decisivo verso una maggiore trasparenza nelle procedure di assunzione della Commissione europea.

7. Dal colloquio svoltosi a Strasburgo il 16 maggio 2001 tra il relatore e il Mediatore europeo in vista della preparazione della presente relazione è risultato chiaramente che non viene dato un seguito regolare ai casi che il Mediatore chiude con una valutazione critica. Alla luce dell'inerzia immanente al sistema che contraddistingue gli organi amministrativi anche a livello comunitario, si impone la necessità di intervenire in maniera metodica affinché i consessi responsabili provvedano a sanare i casi di cattiva amministrazione entro un termine ragionevole e dimostrino di averlo fatto.
8. In occasione del succitato colloquio sono stati registrati progressi positivi per quanto riguarda la durata del trattamento delle denunce. Nel 1999 è stato possibile ridurre i tempi medi del trattamento di una denuncia ricevibile a 282 giorni, contro i 344 giorni nel 1998 e i 457 giorni nel 1997 (cfr. il "Commento generale" trasmesso al relatore, pag. 2).

Purtroppo nel 2000 la lunghezza del periodo di trattamento è salita nuovamente a 316 giorni. Il Mediatore ha promesso in occasione dello scambio di opinioni con il relatore che i suoi servizi si impegneranno ulteriormente anche in futuro per continuare a ridurre tenacemente la durata del trattamento delle denunce.

9. Attualmente le modalità di trattamento delle petizioni a livello della Commissione europea si basano sullo scambio di lettere tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione del 12 aprile 1989, svoltosi quindi più di dieci anni fa (cfr. Allegato III).

All'epoca non esisteva ancora un Mediatore europeo, poiché tale ufficio è stato istituito solo con il trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (cfr. articolo 138 E).

Dato che il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo (articolo 44 della

¹ Processo verbale del 17.11.2000 - edizione provvisoria.

Carta) e il diritto di sporgere denuncia al Mediatore sono sanciti quali diritti di cittadinanza al Capo V della Carta, il succitato scambio di lettere, che attualmente è oggetto di rielaborazione da parte degli organi comunitari, dovrebbe includere anche le modalità di trattamento delle denunce da parte del Mediatore europeo.

10. L'atteggiamento della Commissione europea nel caso della birra britannica (denuncia 713/98, Bavarian Lager, pag. 215 segg.) rende evidente la necessità di definire criteri precisi basati sul diritto comunitario che indichino il limite a partire dal quale l'accesso ai documenti o ai dati può essere impedito per motivi di riservatezza. Le materie confidenziali da tutelare vanno definite nella maniera più restrittiva possibile, dato che le amministrazioni sono inclini a classificare come confidenziale tutto quanto sia suscettibile di turbare la loro prassi amministrativa che per molto tempo si è svolta al di fuori del principio della trasparenza.

E' pertanto encomiabile che il Mediatore nel processo di elaborazione della Carta dei diritti fondamentali abbia richiesto espressamente che venga riconosciuto il "diritto del cittadino a un'amministrazione aperta, responsabile e sollecita a fornire un buon servizio" (pag. 219 della versione italiana della relazione).

11. E' particolarmente degno di nota, rivolgendo lo sguardo ai paesi che desiderano aderire all'Unione europea, il fatto che si debba all'intervento del Mediatore europeo se 11 dei 13 paesi candidati hanno nel frattempo istituito l'ufficio del Mediatore. Mancano ancora all'appello la Bulgaria e la Slovacchia, che devono pertanto recuperare su questo terreno.

Vanno approfondite le relazioni tra Mediatore europeo e i Mediatori dei paesi candidati in ragione dell'obiettivo fondamentale dell'Unione europea di sviluppare tra gli Stati membri una comunità propria di sussidiarietà, di solidarietà e di valori, per attuare uno Stato di diritto vincolante per l'amministrazione.

III. Considerazioni finali

1. Va espressamente condivisa la dichiarazione del Mediatore europeo che esistono "varie alternative per consentire che il trattamento delle petizioni e delle denunce venga migliorato". Ciò vale tuttavia "a patto che l'intenzione sia quella di ottenere un risultato evidente e vantaggioso per i cittadini europei" (vedi pag. 13 della versione italiana).
2. Alla commissione per le petizioni del Parlamento e al Mediatore istituito dal Parlamento compete in particolare l'obbligo di far rispettare i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali, non solo dalle amministrazioni dell'Unione europea, ma anche dalle amministrazioni degli Stati membri. Queste hanno preminentemente l'obbligo di trasporre regolarmente, in base ai principi dello Stato di diritto, il diritto comunitario adottato dagli organi comunitari, ovvero Parlamento europeo, Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione.

3. Agli organi comunitari compete l'obbligo di configurare le politiche comunitarie e il diritto comunitario in maniera utile, comprensibile e decifrabile per i cittadini e le cittadine; le amministrazioni degli Stati membri sono tuttavia tenute ai termini dell'articolo 10 del trattato CE a una condotta rispettosa della Comunità, ad applicare il diritto comunitario direttamente e in maniera "amichevole nei confronti dei cittadini dell'Unione", senza episodi di cattiva amministrazione, poiché è noto che gli organi comunitari europei non dispongono negli Stati membri di un proprio apparato esecutivo che intervenga in favore dei cittadini dell'Unione.

**INDAGINI CONDOTTE NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE NEL 2000
SUDDIVISE PER DIREZIONE GENERALE E SERVIZI SPECIFICI**

NUMERO TOTALE DI INDAGINI : 185

DG o servizio della Commissione	Indagini avviate nel 2000
Personale e amministrazione	32
Ambiente	18
Relazioni esterne	18
Energia e trasporti	18
Istruzione e cultura	15
Ricerca	13
Occupazione e affari sociali	11
Mercato interno	9
Sviluppo	9
Società dell'informazione	8
Segretariato generale	7
Affari economici e finanziari	5
Fiscalità e unione doganale	5
Eurostat	4
Concorrenza	4
Agricoltura	3
Imprese	3
Salute e tutela dei consumatori	3
Centro comune di ricerca	3
Gabinetto del Presidente	3
Rappresentanze o delegazioni	3
Commercio	2
Ufficio delle pubblicazioni	1
Pesca	1
Giustizia e affari interni	1
Politica regionale	1
Allargamento	1
Controllo finanziario	1
Servizio giuridico	1
TOTALE	2203*

* alcune denunce riguardano più di 1 DG

MR/17.05.01

**CASI CHIUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA NEL 2000
RELATIVI ALLA COMMISSIONE
SUDDIVISI PER DIREZIONE GENERALE E SERVIZI SPECIFICI**

TOTALE DEI CASI CHIUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA : 21*

DG o servizio della Commissione	Casi chiusi nel 2000 con un'osservazione critica
Personale e amministrazione	4
Relazioni esterne	4
Ricerca	3
Occupazione e affari sociali	2
Sviluppo	2
Energia e trasporti	1
Istruzione e cultura	1
Società dell'informazione	1
Segretariato generale	1
Fiscalità e unione doganale	1
Imprese	1
Bilancio	1
TOTALE	22

* 1 caso ha riguardato 2 DG

MR/18.05.01

DIRITTO DI PETIZIONE

**Scambi di lettere tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
delle Comunità europee**

"I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno esaminato l'uso dei cittadini di trasmettere petizioni al Parlamento europeo. Essi hanno rammentato il desiderio del Consiglio europeo che siano sostenuti gli sforzi del Parlamento per rafforzare l'uso di trasmettere petizioni e facilitarlo in modo appropriato, notando con soddisfazione che tale uso diviene sempre più corrente. Il Presidente del Parlamento europeo ha ringraziato la Commissione e gli Stati membri per il contributo che danno al Parlamento al fine di permettere lo studio approfondito delle varie petizioni.

I Presidenti delle tre Istituzioni concordano nel ritenere che su problemi di competenza comunitaria il Parlamento europeo debba, se del caso, continuare a trasmettere domande di aiuto alla Commissione, in quanto custode dei trattati, e a chiedere che essa le comunichi, previo esame, agli Stati membri interessati.

A questo proposito hanno manifestato interesse a che il Parlamento possa ottenere risposte quanto mai chiare e rapide a tali domande che la Commissione deciderebbe di trasmettere agli Stati membri interessati dopo averle debitamente esaminate. Essi hanno rammentato il principio che impone agli Stati membri e alle Istituzioni comunitarie doveri reciproci di cooperazione leale nell'applicazione dei trattati, sancito in particolare dall'articolo 5 del trattato CEE."¹

¹ GU C 120 del 16 maggio 1989, pag. 90.